



SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Documento di osservazioni

Audizione informale nell'ambito dell'esame dell'A.S. 899 "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali".

Roma, 16 ottobre 2023

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

Vi ringraziamo per l'opportunità offerta a Confesercenti di fornire il proprio contributo in merito al d-l 132/2023 - proroga termini normativi e fiscali.

Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi

L'art. 3 del decreto legge rimette in termini i soggetti tenuti al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, i quali, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, consentendo ad essi di assolvere gli adempimenti pagando in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

La norma prevede che non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

Appare opportuno, vista la scadenza del termine proposto, eccessivamente a ridosso dell'approvazione della legge di conversione, differire detto termine almeno al 30 novembre 2023.

Per motivi di equità, sembra opportuno altresì prevedere:

- la restituzione delle somme relative a sanzioni ed interessi pagate da chi diligentemente abbia adempiuto con versamento tardivo o attraverso il ravvedimento operoso;
- al contempo, la possibilità di rateizzare i versamenti sospesi.

Confesercenti, in correlazione con quanto sopra anticipato e proseguendo nella volontà di presentare una serie di proposte utili ad agevolare il processo di ripresa per le persone e le imprese colpite dai recenti e devastanti eventi calamitosi in Emilia-Romagna e Lombardia, ritiene ulteriormente utile:

- estendere al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini relativi al versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti e di contratti di

locazione finanziaria, degli adempimenti amministrativi e delle relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio;

- come già avvenuto durante il periodo pandemico, prevedere una disposizione che stabilisca la non applicazione, per un periodo congruo, delle disposizioni sulle perdite civilistiche che si andranno necessariamente a generare sui bilanci delle imprese a seguito della distruzione delle materie prime e dei beni cagionata dall'alluvione.

Proroga del versamento dell'imposta sostitutiva per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni immobili e mobili registrati

Condividiamo e apprezziamo la misura introdotta all'art. 4, nella quale è prevista la proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le c.d. "operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni" (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, disponendo la rimodulazione del versamento dell'imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023. Al riguardo, al fine di rendere la misura più impattante, stante anche le attuali difficoltà derivanti dagli effetti calamitosi su tutto il territorio nazionale, si ritiene utile prevedere la possibilità di rateizzare il versamento della già menzionata imposta sostitutiva.

Lettere di compliance inviate ai soggetti aderenti al regime forfetario

All'art. 6 del decreto oggetto della presente audizione è stato disposto il differimento al 30 novembre 2024 del termine per l'invio delle informazioni relative alle attività richieste ai contribuenti in regime forfetario, relative al periodo d'imposta 2021, correlando tale proroga alla volontà di garantire il miglior coordinamento delle esigenze informative seguendo principi in materia di concordato preventivo biennale.

Al riguardo, nell'era della fatturazione elettronica, dei corrispettivi telematici e della tanto auspicata interoperabilità delle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, Confesercenti ritiene doveroso evidenziare che, con ogni probabilità, le informazioni richieste ai contribuenti forfetari nel quadro RS e nelle recenti lettere di missive ricevute da parte dell'Amministrazione finanziaria, nella maggioranza dei casi, siano già nella disponibilità della stessa.

La strada è tracciata e si sta procedendo gradualmente alla semplificazione e allo snellimento degli oneri amministrativi e burocratici a carico dei contribuenti. È necessario procedere con attenzione eliminando oneri amministrativi e dichiarativi costosi ed inutili, rendendo finalmente operative anche le norme già esistenti nello Statuto del Contribuente.

Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

In merito all'anticipo della scadenza per l'utilizzo del credito d'imposta, Confesercenti evidenzia come in una fase in cui gli alti costi dell'energia creano grandi difficoltà alle imprese e alle famiglie servano azioni di supporto e di sostegno più incisive.

In questo scenario va valutata attentamente l'applicazione di una proroga dei crediti d'imposta per il caro energia, in quanto l'anticipo del termine per l'utilizzo del credito d'imposta è un elemento che contribuisce a creare una situazione critica per tutte le imprese italiane.

Confesercenti non condivide la decisione di ridurre il periodo di utilizzo del credito di imposta "in corsa", e propone piuttosto il ripristino della scadenza originaria del 31.12.2023, che non comporta alcun onere aggiuntivo sul bilancio dello Stato e permetterebbe alle imprese di poter usufruire in pieno di questa opportunità.

La motivazione alla base della presente richiesta risiede nel fatto che l'anticipo della scadenza per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, potrebbe creare problemi di utilizzo ai soggetti titolari delle agevolazioni. Infatti, considerando comunque che tali crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione e considerate le attuali difficoltà legate alle operazioni di cessione, alla scadenza del 16 novembre prossimo, termine attualmente fissato per l'utilizzo in compensazione dei crediti, è evidente come molte delle imprese coinvolte nella misura possano trovarsi nella situazione di "incapienza" da compensazione. Se non si ponesse un tempestivo intervento sulla misura, alcune imprese potrebbero essere ingiustamente escluse da un beneficio correttamente spettante.

Riordino delle norme relative alla concessione agli esercizi pubblici di spazi ed aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico

Il decreto-legge n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, cosiddetto “Decreto milleproroghe”, all’art. 1, comma 22-quinquies, ha differito al 31 dicembre 2023 la data prevista per la scadenza della cosiddetta “*proroga dehors*”, di cui all’art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, relativa inizialmente alla situazione derivante dall’epidemia da Covid.

Per effetto di tali norme, fino al prossimo 31 dicembre 2023 le concessioni di suolo pubblico inerenti la posa in opera su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi, di *dehors* e altri simili elementi atti a consentire la somministrazione di alimenti e bevande e il relativo consumo su aree pubbliche adiacenti o comunque di pertinenza, in senso lato, dei locali autorizzati, rilasciate dai Comuni, non sono subordinate alle preventive autorizzazioni delle Soprintendenze ai beni culturali.

Di fatto le norme la cui applicazione è differita al prossimo 31 dicembre consentono ai Comuni di prolungare fino a tale data l’efficacia delle concessioni rilasciate, “bypassando” le regole del Codice dei beni culturali che prevedono il preventivo assenso delle Soprintendenze ai beni culturali.

Si tratta comunque di norme che danno ai Comuni solo l’opportunità di prolungare l’efficacia delle concessioni rilasciate in deroga, in applicazione della normativa emergenziale, in aree di interesse culturale o paesaggistico, ma che non costituiscono per tali Enti un obbligo a mantenere in essere dette concessioni, potendo comunque i Comuni disporre del proprio territorio secondo le regolamentazioni ordinariamente applicabili.

Va messo in evidenza come le descritte disposizioni, originariamente funzionali ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, siano divenute ormai norme di fondamentale importanza per i pubblici esercizi, ma anche per gli enti locali e per gli stessi consumatori, in relazione: alla necessità che gli spazi esterni concessi ai pubblici esercizi, che si sviluppano su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, vengano possibilmente mantenuti in essere per assicurare un servizio al pubblico che, stante anche le trasformazioni climatiche ormai consolidate, è divenuto un’esigenza stabile, fermo il rispetto dell’interesse pubblico alla sicurezza e al decoro urbano; all’esigenza che tali spazi, gestiti in forma ordinata e regolamentata, vengano mantenuti in essere perché costituenti “aree controllate”, che si

distinguono dalle aree “libere” in cui rischiano di prodursi e perpetuarsi i fenomeni della cosiddetta “mala movida”.

Va dunque rimeditata la normativa di cui al Codice dei beni culturali intesa al preventivo rilascio degli atti di autorizzazione da parte delle Soprintendenze, prevedendo meccanismi di coordinamento e di consultazione dei Comuni e delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria dei pubblici esercizi, in una materia che negli ultimi decenni è stata regolata da Direttive emesse dal Ministero dei Beni Culturali ma senza apparenti certezze per gli Enti Locali e le imprese interessate.

Si propone dunque l’approvazione di una norma che deleghi il Governo a riordinare e razionalizzare la materia *de qua* entro un termine certo, e nelle more consenta che l’efficacia delle concessioni rilasciate ai sensi della normativa emergenziale sia conservata, almeno fino alla fine della prossima stagione estiva (30 settembre 2024), fatte salve le ineludibili esigenze di sicurezza e ordine pubblico e quella della tutela del decoro urbano.